

Deliberazione della Giunta Regionale 28 agosto 2020, n. 2-1887

L. 160/2019, art. 1, comma 446. Abolizione della quota fissa per ricetta di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal 1 settembre 2020. Assegnazione di risorse integrative del Fondo sanitario indistinto 2020 alle ASL. Revoca delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 11-2490 del 29 luglio 2011 e alla D.G.R. n. 11-1169 del 27 marzo 2020.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Dato atto che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, con riferimento alla quota fissa per ricetta, vigono le seguenti disposizioni regionali:

- D.G.R. n. 11-2490 del 29 luglio 2011, avente ad oggetto *“Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" - attuazione articolo 17, comma 6, in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria”*;
- D.G.R. n. 11-1169 del 27 marzo 2020, avente ad oggetto *“Attuazione del DM Salute 12 febbraio 2019 recante disposizioni per la riduzione della quota fissa per ricetta di prestazioni di specialistica ambulatoriale “.*

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45)”*, con riferimento alla quota fissa per ricetta, ha disposto ai commi 446-447 dell'art. 1 quanto segue:

- *“446. Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle Regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796.*
- *447. Ai fini di cui al comma 446, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021”.*

Dato atto che in attuazione all'art. 1 comma 447 della legge n.160/2019 con atto Rep. 55 CSR del 31 marzo 2020 per l'annualità 2020 è stato assegnato alla Regione Piemonte il Fondo per abolizione quota ricetta pari a euro 17.823.380,00.

Considerato che il Ministero della salute, nel corso della riunione del 29 luglio 2020 finalizzato ad approfondire lo stato dell'arte delle attività messe in atto dalle Regioni per l'attuazione dell'art. 1, commi 446-448, della legge n. 160/2019, ha precisato che l'abolizione della quota aggiuntiva a ricetta decorre per tutte le prestazioni ambulatoriali erogate dal 1° settembre 2020.

Vista la nota del Ministero della Salute prot. 15991/DGPROGS del 4 agosto 2020 (prot. RP 25552/A1400A del 5 agosto 2020) con cui sono esplicitati i criteri di ripartizione tra le Regioni/Province Autonome dei fondi per l'abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, e precisato che *“ai*

fini di una corretta applicazione della norma nazionale, le Regioni e le Province autonome provvedano a fornire le indicazioni a tutte le loro strutture sanitarie pubbliche e private accreditate di abolire la quota fissa o le misure alternative adottate a partire dall'erogazione della prestazione a far data dall'1 settembre 2020, indipendentemente dalla data di prescrizione della ricetta”.

Ritenuto in considerazione dell'intervenuta abolizione della quota fissa a ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dal 1° settembre 2020 ad assistiti non esentati di disporre la revoca delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 11-2490 del 29 luglio 2011 e D.G.R. n. 11-1169 del 27 marzo 2020.

Vista la D.G.R. 23 dicembre 2019, n. 31-877 avente ad oggetto “Riparto del Fondo Sanitario definitivo per il SSR 2019 delle risorse indistinte, finalizzate, premialita' e obiettivi di PSN a rettifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 23-8257 del 27/12/2018. Disposizioni relative al vincolo di copertura dei disavanzi economici del SSR 2019 e Riparto Risorse per Preventivo economico 2020”.

Ritenuto di assegnare alle A.S.L. ad integrazione della D.G.R. 23 dicembre 2019, n. 31-877 le risorse del fondo sanitario indistinto 2020, pari complessivamente a euro 17.823.380,00, in proporzione all'incidenza della quota fissa per ricetta quantificata che è stata dichiarata nei flussi informativi regionali – flusso c - nel periodo settembre-dicembre 2019.

Dato atto che la quota statale assegnata alle A.S.L. con il presente provvedimento trova copertura nelle disponibilità del capitolo “157318” della Missione 13 - Tutela della Salute della Direzione A14 Sanità del bilancio regionale 2020 e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Precisato che gli oneri relativi all'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento, per le annualità 2021 e successivi sono ricompresi nell'ambito del Fondo sanitario indistinto regionale che annualmente è assegnato alle singole A.S.L. con provvedimenti di Giunta regionale, e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di stabilire, in relazione all'avvenuta abolizione, a decorrere dal 1° settembre 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 446, della L. 160/2019, della quota fissa a ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate da strutture sanitarie pubbliche e private accreditate ad assistiti non esentati di cui all'art. 1, comma 796, lettera p, primo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, indipendentemente dalla data di presentazione della ricetta, la revoca delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 11-2490 del 29 luglio 2011 e alla D.G.R. n. 11-1169 del 27 marzo 2020;
- di assegnare alle A.S.L. per l'annualità 2020, ad integrazione delle quote ripartite con D.G.R. n. 31-877 del 23 dicembre 2019, le risorse del fondo sanitario indistinto 2020 di seguito riportate:

| ASL_RESIDENZA | | Importo assegnato |
|--------------------|-----------|----------------------|
| 301 | CITTA' TO | 3.320.075,00 |
| 203 | TO3 | 2.382.326,00 |
| 204 | TO4 | 2.012.794,00 |
| 205 | TO5 | 1.243.955,00 |
| 206 | VC | 767.996,00 |
| 207 | BI | 647.577,00 |
| 208 | NO | 1.705.190,00 |
| 209 | VCO | 743.921,00 |
| 210 | CN1 | 1.669.816,00 |
| 211 | CN2 | 755.476,00 |
| 212 | AT | 814.972,00 |
| 213 | AL | 1.759.282,00 |
| Totale complessivo | | 17.823.380,00 |

- di dare atto che la quota statale assegnata alle A.S.L. con il presente provvedimento trova copertura nelle disponibilità del capitolo “157318” della Missione 13 - Tutela della Salute della Direzione A14 Sanità del bilancio regionale 2020 e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- di dare atto che gli oneri relativi all’attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento, per le annualità 2021 e successivi sono ricompresi nell’ambito del Fondo sanitario indistinto regionale che annualmente è assegnato alle singole A.S.L. con provvedimenti di Giunta regionale, e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dall’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)